

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1187

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori LA LOGGIA, GARATTI, TERRACINI,
ZACCAGNA, STANZANI GHEDINI e LUBRANO di RICCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1994

**Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relative
all'applicazione dei magistrati di appello alla Procura
generale presso la Corte di Cassazione**

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge porta a compimento il processo legislativo di razionalizzazione della pianta organica dei magistrati della Procura generale presso la Corte di cassazione, già avviato con la legge 30 luglio 1985, n. 405 - che sopprimeva i posti di magistrato di tribunale applicato - ponendo così fine ad una situazione al limite della legittimità, nella misura in cui le funzioni requirenti dei magistrati applicati alla Procura sono attribuite dal titolare dell'ufficio e non dal Consiglio superiore della magistratura ed instaurando, all'incontro, chiarezza di posizioni e di funzioni all'interno dell'ufficio, recuperato così sul piano istituzionale ed organizzativo a livelli della massima efficienza operativa.

È noto che solo presso la Corte di cassazione è incardinato, giusta la previsione dell'articolo 68 dell'ordinamento giudiziario, un ufficio del massimario e del ruolo, con specifici compiti di studio dei ricorsi, sia civili che penali, pendenti presso il giudice di legittimità, di redazione delle riviste del *Massimario delle decisioni civili* e *Massimario delle decisioni penali*, di elaborazione di materiali a supporto dell'attività di redazione delle sentenze dei consiglieri di cassazione, e di tutti gli altri adempimenti come analiticamente specificati dal decreto del primo presidente della Corte suprema di cassazione 30 ottobre 1971.

Per questi specifici compiti l'articolo unico della legge 21 maggio 1956, n. 489, come sostituito dall'articolo unico della legge 29 novembre 1971, n. 1050, non modificato per questa parte dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1985, n. 405, prevede che «Alla Corte di cassazione possono essere applicati, con il loro consenso, sentito il primo presidente, magistrati di tribunale in numero non superiore a 22 e magistrati di corte di appello in numero

non superiore a 30, lasciando vacanti altrettanti sedi ad essi riservate». Il secondo comma dell'articolo unico della legge n. 1050 del 1971 prescrive, poi, che con decreto del primo presidente della Corte di cassazione, i magistrati applicati alla Corte sono destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo, e se sono magistrati di corte d'appello, possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione.

In via del tutto simmetrica la seconda parte del primo comma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1985, n. 405 - che ha così modificato l'articolo unico della legge n. 1050 del 1971 - prevede che «...alla Procura generale presso la Corte di Cassazione possono essere applicati, con il loro consenso, sentito il Procuratore generale, magistrati di corte di appello in numero non superiore a 22, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate». Ed, ancora, la seconda parte del secondo comma dell'articolo unico della legge 1971, n. 1050 prevede che «...parimenti, con decreto del Procuratore generale, i magistrati di corte di appello applicati alla procura generale possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione».

In effetti da sempre i magistrati di appello applicati alla Procura generale esercitano, per decreto del capo dell'ufficio, esclusivamente le funzioni, e solo le funzioni, di sostituto procuratore generale nelle udienze pubbliche civili e penali della Corte di cassazione, predisponendo, tra l'altro, per le udienze camerali civili della corte in modo esclusivo le requisitorie scritte ex articolo 375 del codice di procedura civile e, per quelle penali, la maggior parte delle requisitorie ex articolo 611 del codice di procedura

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

penale nelle materie più varie e certo le più delicate (dalla libertà personale alle misure di sicurezza e di prevenzione a carattere patrimoniale, dai cumuli di pena agli incidenti di esecuzione, dalle questioni di inammissibilità, anche delle istanze di revisione, alle riparazioni degli errori giudiziari). E del resto, mancando un ufficio del massimario e del ruolo presso la Procura generale, non si vede proprio quale avrebbe potuto essere l'impiego alternativo degli applicati, la cui storia, per la verità, è collegata ad un periodo storico che vedeva, per il sistema caratterizzato dai concorsi per scrutinio e per esami, negli applicati, per l'appunto, i magistrati che, proprio per la loro specifica professionalità maturata nell'esercizio di pure funzioni di legittimità, erano naturalmente destinati, per specifica preparazione ed esperienza, alla partecipazione ai concorsi per merito ed alla classificazione nei primi posti dei vincitori dei concorsi stessi.

Allo stato la figura dell'applicato presso la Procura generale della Corte di cassazione sembra essere un vero e proprio retaggio storico, esercitando i magistrati di appello a pieno titolo le medesime funzioni di legittimità dei sostituti procuratori generali, e, sul piano concreto della qualità e della quantità, allo stesso livello di quest'ultimi.

Permane a tutt'oggi quindi l'anomalia di una funzione di legittimità conferita in via continuativa e permanente dal procuratore generale, in via diretta, e solo in via indiretta dal Consiglio superiore, mediata cioè dal conferimento delle cosiddette funzioni di magistrato di appello applicato. L'anomalia diviene ancor più stridente per la difficoltà, sperimentata dal Consiglio superiore, di una collocazione autonoma delle funzioni dei magistrati applicati che non sia quella propria delle funzioni di pura legittimità. Può sottolinearsi, in proposito, il tentativo ultimo proprio del Consiglio superiore - del tutto inidoneo per la verità sul piano della realtà dell'ordinamento nonché dei principi generali di diritto - di inquadrare, tramite le proprie circolari, l'esercizio delle funzioni dei predetti magistrati quale attività giurisdizionale di merito. Sta di fatto che allo stato e da sempre i

magistrati di appello applicati alla Procura generale, nominati dal Consiglio superiore, esercitano, pienamente ed esclusivamente, in forza del decreto di autorizzazione del capo dell'ufficio, funzioni della Procura generale presso la Corte di cassazione, alla pari dei sostituti procuratori generali. Il disegno di legge mira a sanare la chiara illegittimità di una situazione di fatto recuperandola, da un lato, al più corretto ed unico possibile inquadramento giuridico ed incoraggiando, dall'altro - ed è quel che più rileva - l'efficienza massima dell'ufficio.

Invero la soppressione degli applicati presso la Procura generale ed il corrispondente aumento dei sostituti procuratori generali nella pianta organica di un numero di posti corrispondente comporterà un potenziamento dell'ufficio nel concreto esercizio di una delle funzioni più qualificate della Procura generale: l'istruttoria dei procedimenti disciplinari e la funzione requirente nei giudizi relativi - per prassi risalente demandata ai soli sostituti procuratori generali - allo stato versano in serie difficoltà, sia per il consistente aumento dei procedimenti disciplinari, sia per l'insufficienza rispetto alla mole del lavoro dei sostituti addetti. L'assorbimento dei magistrati applicati nella pianta organica dei sostituti procuratori generali consentirà all'ufficio della Procura generale di avvalersi, nel delicato versante della funzione disciplinare, di un congruo numero di magistrati di notevole esperienza e professionalità, specie considerando che la loro grande maggioranza da lungo tempo esercita attività professionale di carattere analogo alla funzione disciplinare, per l'appunto la funzione giurisdizionale-penale.

Sono questi i motivi che giustificano il contenuto del disegno di legge. Con esso si propone di sopprimere i 22 posti di magistrato di appello applicato e di aumentare di altrettante unità i posti di sostituto procuratore generale.

Con apposita disposizione (di natura transitoria) si prevede che gli attuali magistrati di appello (la quasi totalità dei quali esercita ormai da lungo tempo le funzioni di legittimità, in prevalenza nel ramo pena-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le) i quali siano stati già sottoposti con esito positivo al giudizio di idoneità ad essere ulteriormente valutati ai fini del conferimento delle funzioni di magistrato di Cassazione alla data di entrata in vigore della modifica legislativa che qui si propone, vi restino come magistrati di Cassazione, sempre che abbiano esercitato alla data predetta funzioni di legittimità per almeno quattro

anni. I magistrati applicati, nei cui confronti non si siano verificate allo stato le due condizioni predette, continueranno a svolgere le funzioni di applicati per essere poi inquadrati nella pianta organica dei sostituti procuratori generali al maturarsi delle condizioni predette.

Il disegno di legge non comporta onere di spesa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. I commi primo e secondo dell'articolo unico della legge 21 maggio 1956, n. 489, come sostituito dall'articolo unico della legge 29 novembre 1971, n. 1050, e successivamente modificato dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1985, n. 405, sono sostituiti dai seguenti:

«Alla Corte di cassazione possono essere applicati, con il loro consenso, sentito il primo presidente, magistrati di tribunale in numero non superiore a 22 e magistrati di corte di appello in numero non superiore a 30, lasciando vacanti altrettanti sedi ad essi riservate. Ai magistrati applicati non compete alcuna indennità.

Con decreto del primo presidente della Corte di cassazione i magistrati applicati alla Corte sono destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo e, se sono magistrati di corte di appello, possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione».

Art. 2.

1. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio alla Procura generale presso la Corte di cassazione con la qualifica di magistrato di appello applicato, continuano a prestare servizio nel medesimo ufficio con la qualifica di sostituti procuratori generali, se a tale data siano stati sottoposti al positivo giudizio di idoneità ad essere ulteriormente valutati ai fini del conferimento delle funzioni di magistrato di Cassazione e sempre che abbiano esercitato, alla data di entrata in vigore della presente legge, funzioni di sostituto procuratore generale

per almeno quattro anni. Nel caso che non si siano verificati i due predetti presupposti, i magistrati continueranno a svolgere le funzioni di applicato fino al maturarsi delle condizioni per l'assorbimento nella pianta organica della Procura generale presso la Corte di cassazione quali sostituti procuratori generali.

Art. 3.

1. Sono soppressi, nella pianta organica dei magistrati della Procura generale presso la Corte di cassazione, i 22 posti di magistrato di appello applicati e sono aumentati di egual numero i posti di sostituto procuratore generale.